

In tema di contratti della P.A., è legittima l'esclusione da una licitazione privata dell'offerta che non rispetti le prescrizioni di una clausola del bando di gara, previste a pena di esclusione: ciò in quanto soltanto nel caso in cui le clausole del bando di gara non impongono l'esclusione dalla gara per l'inosservanza di una formalità di presentazione dell'offerta si rende necessaria da parte del giudice procedere ad un esame più penetrante della formalità medesima al fine di stabilire se essa corrispondesse o meno ad un interesse sostanziale dell'amministrazione per il proficuo svolgimento della gara o comunque fosse posta a garanzia della parità di condizioni tra i concorrenti. E' legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa concorrente che abbia presentato l'offerta solo con l'indicazione del ribasso in percentuale rispetto al prezzo posto a base d'asta, omettendo l'importo della somma corrispondente, in presenza di una clausola a pena di esclusione. La ricavabilità del prezzo complessivo mediante la sommatoria dei prezzi parziali, indicati nella lista delle lavorazioni, non fa venir meno la violazione della ratio sottesa all'adempimento di cui la commissione lamenta la mancata realizzazione ad opera della ricorrente, nessuna garanzia potendosi ricavare, dalla mera conoscenza dei prezzi parziali da parte della ditta offerente, in ordine alla effettiva percezione da parte sua della congruità del prezzo complessivo richiesto quale corrispettivo dell'appalto (ma non espressamente indicato nell'offerta). Permane, peraltro, insoddisfatta l'esigenza di indicare il prezzo complessivo in un documento - come la dichiarazione di offerta - sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e unico strumento idoneo a generare concreto affidamento in ordine alla piena consapevolezza della ditta offerente circa il prezzo offerto e la congruità dell'impegno contrattuale che si accinge ad assumere.